

MARCO TORRE

Dottore di ricerca in Diritto e procedura penale – Università degli Studi di Firenze

Indagini informatiche e principio di proporzionalità

Digital investigations and proportionality rule

Con la sentenza in commento la Suprema Corte conferma la natura trasversale del principio di proporzionalità in materia di diritto delle prove, affermandone la vigenza anche con riferimento al sequestro di tipo probatorio. Per tale ragione, la motivazione del provvedimento deve dimostrare che le esigenze di accertamento del fatto non possano essere perseguite se non attraverso il sequestro, da evitare nel caso in cui, per raggiungere il medesimo fine, sia possibile ricorrere a strumenti processuali meno invasivi e, in particolare, non limitativi del diritto di disporre del bene.

With the sentence in question, the Supreme Court confirms the transversal nature of the proportionality rule in evidence law, affirming its validity to secure evidence. So, the measure motivation needs to prove that the fact cannot be pursued except by seizure, to be avoided in the event that, to achieve the same purpose, it is possible to use instruments less invasive and, in particular, non-limiting procedures for the right to dispose of the asset.

LA QUESTIONE

La vicenda ha origine da una perquisizione locale eseguita in data 13 novembre 2018 nei confronti di un ex dipendente di MIB Italia s.p.a. (S.M.) –indagato per accesso abusivo ad un sistema informatico, rivelazione di segreto industriale e corruzione tra privati– all’esito della quale gli inquirenti hanno sottoposto a sequestro probatorio un disco fisso ed un pc portatile.

Con ordinanza del 16 gennaio 2019, il Tribunale della libertà di Venezia ha rigettato la richiesta di riesame proposta dall’indagato, ritenendo evidenti le ragioni probatorie sottese alla perquisizione ed al sequestro, ben potendosi ritenere, sostiene il Tribunale, che dall’analisi dei supporti informatici in uso al S.M. possano emergere elementi dai quali potrà essere confermata o sconfessata l’ipotesi accusatoria.

Avverso tale ordinanza, l’indagato ha proposto ricorso per Cassazione, lamentando, per quanto più di specifico interesse in questa sede, il difetto assoluto di motivazione. In particolare, il ricorrente ha rilevato l’omissione, nel decreto di perquisizione e contestuale sequestro, della indicazione della finalità probatoria del provvedimento.

La Suprema corte ha accolto il ricorso, ritenendo che nel caso di specie fosse stato violato il principio di proporzionalità: secondo i giudici di legittimità, nel decreto del pubblico ministero non solo non risulta descritto con la necessaria specificità il fatto contestato, ma difetta qualsivoglia esplicitazione delle finalità probatorie sottese all’apprensione dei reperti e dell’impossibilità di pervenire alla dimostrazione del fatto attraverso altri e diversi strumenti.

IL PRINCIPIO DI PROPORZIONALITÀ NEL DIRITTO PROCESSUALE PENALE

Secondo consolidata giurisprudenza di legittimità, «il decreto di sequestro probatorio –così come il decreto di convalida– anche qualora abbia ad oggetto cose costituenti corpo di reato, deve contenere una motivazione che, per quanto concisa, dia conto specificatamente della finalità perseguita per l’accertamento dei fatti»¹. Il nostro sistema processuale, infatti, non consente «automatismi di auto evidenza giustificativa»: a prescindere dal fatto che l’apprensione riguardi il corpo del reato o la cosa pertinente al reato, l’onere motivazionale calibrato sulle finalità probatorie è indefettibile, pena la illegittimità della misura ablatoria².

¹ Cass., sez. un., 19 aprile 2018, n. 36072, Botticelli, in CED 273548.

² Cass., sez. un., 18 giugno 1991, Raccah, in CED 187861; Cass., sez. un., 11 febbraio 1994, Carella, in CED 196261; Cass., sez. un., 28 gennaio 2004, Bevilacqua, in *Dir. pen. proc.*, 2004, 428.

L'indefettibilità della motivazione deriva dal principio di proporzionalità: solo motivando il provvedimento è possibile dare conto dell'avvenuto bilanciamento tra la misura adottata e l'esigenza perseguita.

Il principio di proporzionalità, da misurarsi alla luce del parametro tripartito della idoneità, necessità e giustificabilità³, nasce in ambito continentale e, in particolare, nella tradizione giuridica tedesca, e si può tradurre, in via di prima approssimazione, nel divieto per i pubblici poteri di utilizzare strumenti restrittivi dei diritti individuali del cittadino oltre quanto sia strettamente necessario per la realizzazione dell'interesse perseguito dalla restrizione medesima⁴. Comparso originariamente nell'ambito del diritto amministrativo prussiano, il giudizio di proporzionalità ha interessato ben presto anche gli altri rami del diritto tedesco ed ha ottenuto un particolare successo nel diritto pubblico, quale canone interpretativo nei giudizi di legittimità costituzionale relativi alla tutela dei diritti fondamentali e al loro bilanciamento⁵.

La diffusione di tale principio in molti Stati dell'Europa occidentale, compreso il nostro, si deve all'opera ermeneutica delle Corti europee di Strasburgo e di Lussemburgo, le quali, seppur con i dovuti accorgimenti, hanno fatto ampia applicazione di tale criterio.

Nonostante le sue antiche origini, il principio di proporzionalità si presta a fungere da "metavalore" nell'ermeneutica che caratterizza l'evoluzione giuridica moderna, contraddistinta sempre di più da un vero e proprio ripensamento della legalità formale⁶. In concreto, proporzionalità significa bilanciamento di diritti antagonisti. In questo senso, nella giurisprudenza costituzionale italiana il principio di proporzionalità – spesso usato come sinonimo, o meglio, «diretta espressione», del principio di ragionevolezza⁷ – è conosciuto e praticato da molto tempo come strumento indispensabile per l'attuazione di una Costituzione pluralista, che accoglie una concezione "dignitaria" e non "libertaria" dei diritti, «in cui le istanze fondamentali non sono mai affermate in termini assoluti, ma fanno parte di un tessuto costituzionale complesso in cui altri diritti e altri interessi e beni costituzionalmente protetti possono legittimamente limitarne la portata. Nella Costituzione italiana, ogni diritto è sempre predicato assieme al suo limite e, in questo ambito, il bilanciamento è una tecnica interpretativa e argomentativa che consente il necessario ragionevole temperamento di una pluralità di interessi costituzionali concorrenti»⁸.

³ Così, A. SANNA, *L'irriducibile atipicità delle intercettazioni tramite virus informatico*, in *Le indagini atipiche*, (a cura di) A. SCALFATI, II ed., in corso di pubblicazione, ove l'a. sottolinea come «i tre parametri, elaborati dalla dottrina tedesca, definiscono uno standard formalizzato della proporzionalità, diretto ad assicurarne l'applicazione corretta ad opera di legislatore, giudici Corte costituzionale». Sul punto, cfr. R. ORLANDI, *La riforma del processo penale fra correzioni strutturali e tutela "progressiva" dei diritti fondamentali*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2014, p. 1157 e F. ZACCHE', *Criterio di necessità e misure cautelari personali*, Milano, 2018, p. 63.

⁴ In altre e più semplici parole, in base al principio di proporzionalità il fine giustifica soltanto i mezzi indispensabili per il suo raggiungimento, con la conseguenza che, al di là della legalità formale, l'eccesso di restrizione rispetto allo scopo perseguito non è mai consentito. V. E. FORTHOFF, *Die Rechtsprechung*, in *Der Staat der Industriegesellschaft*, München, 1971.

⁵ In quest'ultimo ambito, la proporzionalità postula una verifica delle scelte operate dal legislatore che si articola in quattro fasi: verifica della legittimità delle scelte operate del legislatore (che deve aver agito per uno scopo legittimo, non in contrasto con i principi costituzionali); verifica del rapporto tra i mezzi predisposti dal legislatore e i fini che questi intende perseguire; verifica della necessità dello strumento impiegato, che deve consentire sì di perseguire l'obiettivo prefissato, ma con il minor sacrificio possibile di altri diritti o interessi costituzionalmente protetti; controllo della proporzionalità in senso stretto (ossia verifica in concreto degli effetti dell'atto legislativo, mettendo a raffronto e soppesando i benefici che derivano dal perseguimento dell'obiettivo cui il legislatore mira e i costi, cioè i sacrifici che esso impone ad altri diritti e interessi in gioco). Per un approfondimento, cfr. A. BARAK, *Proportionality*, Cambridge University Press, 2012, 175-210; A. STONE SWEET and J. MATHEWS, *Proportionality Balancing and Global Constitutionalism*, (2008) 47 *Columbia Journal of Transnational Law*, 73.

⁶ Così, M. CAIANIELLO, *Il principio di proporzionalità nel procedimento penale*, in *Dir. pen. cont.*, 3-4, 2014.

⁷ Corte cost., 1 giugno 1995, n. 220, in *Dir. pen. proc.*, 1995, 8, 972.

⁸ Così, M. CARTABIA, *I principi di ragionevolezza e proporzionalità nella giurisprudenza costituzionale italiana*, in *Atti della Conferenza trilaterale delle Corti costituzionali italiana, portoghese e spagnola*, Roma, Palazzo della Consulta 24-26 ottobre 2013, consultabili al seguente url: https://www.cortecostituzionale.it/documenti/convegni_seminari/RI_Cartabia_Roma2013.pdf. Cfr. Corte cost. n. 85 del 2013, secondo la quale «tutti i diritti fondamentali tutelati dalla Costituzione si trovano in rapporto di integrazione reciproca e non è possibile pertanto individuare uno di essi che abbia la prevalenza assoluta sugli altri». La tutela deve essere sempre «sistemica e non frazionata in una serie di norme non coordinate ed in potenziale conflitto tra loro (sentenza n. 264 del 2012). Se così non fosse, si verificherebbe l'illimitata espansione di uno dei diritti, che diverrebbe "tiranno" nei confronti delle altre situazioni giuridiche costituzionalmente riconosciute e protette, che costituiscono, nel loro insieme, espressione della dignità della persona. [...]», nonché Corte cost. n. 143 del 2013, dove si legge che «nelle operazioni di bilanciamento, non può esservi un decremento di tutela di un diritto fondamentale se ad esso non fa riscontro un corrispondente incremento di tutela di altro interes-

Com'è facilmente intuibile, uno dei terreni in cui maggiormente si percepisce la necessità di un effettivo bilanciamento è rappresentato dal diritto penale, sia sostanziale che processuale. Il primo, per l'evidente ragione che la proporzionalità costituisce parametro essenziale ed indefettibile di qualsiasi teoria razionale e moderna sulla funzione della pena⁹. Il secondo, in quanto la presunzione di innocenza impone proporzionalità «nell'incedere del procedimento penale»¹⁰. In quest'ultimo ambito, il bilanciamento insito nel giudizio di proporzionalità è indispensabile per contemperare le esigenze – magari provvisorie – dell'accertamento processuale con il diritto, costituzionalmente garantito, dell'indagato/imputato a non essere considerato colpevole sino a sentenza definitiva¹¹.

Da questo privilegiato angolo di osservazione, è facile notare come il principio di proporzionalità sia in grado di conferire legittimità agli strumenti codificati dal legislatore per comprimere *ante judicium* la sfera di libertà personale del singolo coinvolto nell'accertamento processuale. In questo senso, esso serve innanzitutto ad escludere la "carcerazione preventiva" e ad ammettere, invece, la custodia cautelare in carcere: proporzionalità significa che le restrizioni della libertà personale devono trovare giustificazione in esigenze diverse da quelle tipiche della pena; esigenze, appunto, processuali (art. 274 c.p.p.). Ciò si deve alla presunzione di innocenza, cui si ricollega necessariamente il principio di proporzionalità, inteso come strumento di attuazione in concreto, «in chiave dinamica», del principio della natura personale della responsabilità penale (art. 27, co. 1, Cost)¹².

La messa al bando, nel nostro sistema processuale, di misure di anticipazione della pena *ante judicium* rappresenta senza dubbio l'applicazione più rilevante e conosciuta del principio di proporzionalità, non fosse per altro che per il fatto che proprio in tema di misure cautelari personali tale principio viene sancito espressamente (art. 275 c.p.p.). Cionondimeno, il principio di proporzionalità ha trovato applicazione anche con riferimento alle misure cautelari reali, rispetto alle quali tale canone di giudizio consente di evitare un'exasperata compressione del diritto di proprietà e di libera iniziativa economica privata¹³.

Ebbene, sulla base di un'identica *ratio*, il principio deve guidare il legislatore e l'interprete anche in altri campi, dove sia comunque possibile ravvisare una compressione della posizione giuridica soggettiva dell'individuo, come ad esempio in sede di perquisizione personale o domiciliare, in ipotesi di sequestro o nell'ambito di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni. In tutti questi casi, peraltro, eventuali provvedimenti restrittivi della libertà personale, domiciliare o della comunicazione possono coinvolgere anche soggetti terzi, solo occasionalmente coinvolti nell'accertamento penale, rispetto ai quali la garanzia di un corretto bilanciamento tra le opposte esigenze dovrebbe essere maggiormente avvertita.

In un terreno "minato" come quello del procedimento penale, caratterizzato fisiologicamente da una incessante – perché fisiologica – antitesi tra autorità e individuo, la proporzionalità rappresenta la sintesi perfetta fra le opposte esigenze, pubbliche e private, ed è in grado di armonizzare sia le scelte del legislatore, «obbligandolo a selezionare i valori idonei a interferire nella sfera individuale in maniera ragionevole», sia l'operato del giudice, tenuto a scegliere «la soluzione più adeguata e meno afflittiva» nel caso concreto posto alla sua attenzione¹⁴. Proprio per questo motivo, la sua portata applicativa è necessariamente trasversale all'interno del procedimento penale, dovendo trovare impiego sia nell'ambito delle misure cautelari (personali e reali), sia sul terreno probatorio, dove lo sviluppo esponenziale delle

se di pari rango. Nel caso in esame, per converso, alla compressione – indiscutibile – del diritto di difesa indotta dalla norma censurata non corrisponde, *prima facie*, un paragonabile incremento della tutela del contrapposto interesse alla salvaguardia dell'ordine pubblico e della sicurezza dei cittadini».

⁹ Cfr. G. FIANDACA – E. MUSCO, *Diritto penale. Parte generale*, IV ed., 2007, p. 692.

¹⁰ M. CAIANIELLO, *Il principio di proporzionalità nel procedimento penale*, cit.

¹¹ Come noto, infatti, la presunzione di innocenza di cui all'art. 27, co. 2, Cost. impone al processualista sia una regola di trattamento, sia una regola probatoria: «la regola di trattamento vuole che l'imputato non sia assimilato al colpevole sino al momento della condanna definitiva [...]. La regola probatoria vuole che l'imputato sia presunto innocente; e cioè tende ad ottenere l'effetto che è enunciato dall'art. 2728, comma 1, c.c.] con la conseguenza che l'onere della prova ricade sulla parte che sostiene la reità dell'imputato». Così, P. TONINI, *Manuale di procedura penale*, XIII ed., Milano, 2017, p. 253.

¹² M. CAIANIELLO, *Il principio di proporzionalità nel procedimento penale*, cit.

¹³ Cass. pen., sez. V, 21 ottobre 2010, n. 8152, Magnano, in CED 246103; Cass. pen., sez. V, 16 gennaio 2013, n. 8382, Caruso, in CED 254712; Cass. pen., sez. III, 7 maggio 2014, n. 21271, Konovalov, in CED 261509.

¹⁴ D. NEGRI, *Fumus commissi delicti. La prova per le fattispecie cautelari*, Torino, 2004, p. 8.

nuove tecnologie finalizzate alla ricerca della prova comporta spesso, come “effetto collaterale”, una tensione inusitata tra esigenze pubblicistiche di accertamento del fatto e tutela dei diritti individuali. Con riferimento ai mezzi di ricerca della prova, garantire proporzionalità significa evitare che la persona (fonte di prova) subisca un sacrificio eccessivo rispetto al fine accertativo perseguito dagli inquirenti.

IL SEQUESTRO PROBATORIO DI NATURA INFORMATICA

Il principio di proporzionalità trova applicazione anche in materia di sequestro probatorio, soprattutto qualora tale strumento abbia ad oggetto documenti informatici. In quest’ultimo caso, infatti, la ragionevolezza del provvedimento è imposta dalla enorme ed eterogenea quantità di dati ed informazioni che possono essere oggetto di copia forense. Mentre con riferimento al sequestro di una *res* materiale è facile rispettare i canoni della ragionevolezza, poiché la riconducibilità della cosa al fatto oggetto di accertamento appare *ictu oculi*, relativamente alla prova informatica il discorso si complica notevolmente.

Le indagini informatiche, infatti, si differenziano nettamente dalle indagini tradizionali per almeno tre caratteristiche fondamentali che, da un lato (quello investigativo), consentono alle prime di realizzare un vero e proprio salto di qualità rispetto alle seconde e, dall’altro (quello della difesa), sono la causa del difficile bilanciamento tra esigenze pubblicistiche di accertamento del reato e tutela individuale dei diritti fondamentali coinvolti in tale pur doveroso accertamento. Tali peculiarità distintive possono essere così riassunte: promiscuità dei dati; impossibilità di un accesso selettivo al sistema informatico; refrattarietà dell’oggetto materiale dell’indagine, ossia uno spazio (informatico) globale, a qualsiasi tipo di limitazione.

Quanto alla prima caratteristica, i sistemi informatici sono strutture complesse che contengono una pluralità eterogenea di dati, consistenti in informazioni di diversa natura, in grado di circolare con estrema rapidità e facilità, prive di una dimensione fisica e duplicabili su più supporti. In particolare, insieme ai dati rilevanti ai fini delle investigazioni, mediante le indagini informatiche spesso ci si imbatte non solo in dati irrilevanti, ma anche in dati e informazioni qualificabili come “sensibili” ai sensi della normativa in tema di *privacy*¹⁵, ossia «dati personali idonei a rivelare l’origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l’adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale». Ciò comporta la necessità di un alto livello di preparazione tecnico-professionale da parte di chi gestisce tale patrimonio informativo, oltre all’opportunità di un auspicabile, chiaro ed inequivocabile intervento legislativo che punisca in modo rigoroso la illegittima divulgazione di atti coperti dal segreto istruttorio.

La seconda caratteristica consiste nel fatto che, al contrario di ciò che avviene normalmente nel corso di indagini tradizionali, allo stato la tecnica non consiglia di limitare il sequestro informatico a specifici dati o a specifiche informazioni. In ambito di *digital evidence*, infatti, onde evitare l’alterazione degli elementi da acquisire, la perquisizione deve necessariamente seguire l’apprensione (sequestro) del bene e non, viceversa, costituire attività prodromica al successivo eventuale sequestro¹⁶. Si tratta dell’unico caso in cui la perquisizione segue il sequestro (o meglio, la copia) anziché precederlo, ed il motivo è presto detto: la ricerca si traduce inevitabilmente in un’attività in grado di alterare il dato originale, sicché il suo espletamento, «ove possibile», deve avere ad oggetto la copia forense e mai l’originale, pena la violazione degli art. 247 e 352 c.p.p., così come modificati dalla legge n. 48 del 2008¹⁷. Questo modo di procedere, evidentemente, espone a maggior rischio la riservatezza dei soggetti interessati dal provve-

¹⁵ A decorrere dal 25 maggio 2018, le espressioni “dati sensibili” e “dati giudiziari” utilizzate ai sensi dell’art. 4, comma 1, lett. d) ed e), del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al D.Lgs. n. 196 del 2003, ovunque ricorrano, si intendono riferite, rispettivamente, alle categorie particolari di dati di cui all’art. 9 del Reg. (UE) 2016/679 e all’art. 10 del medesimo Regolamento.

¹⁶ Di questa opinione, tra gli altri, L. LUPARIA, *La ratifica della Convenzione cybercrime del Consiglio d’Europa. Legge 18 marzo 2008, n. 48. I profili processuali*, cit., p. 720, nota 19 ed E. LORENZETTO, *Le attività urgenti di investigazione informatica e telematica*, cit., p. 154.

¹⁷ Volendo, M. TORRE, *Le indagini di digital forensics di iniziativa della polizia giudiziaria*, in *Cybercrime – Trattato di diritto e procedura penale dell’informatica* (diretto da), A. CADOPPI, S. CANESTRARI, A. MANNA, M. PAPA, Torino, 2018, pp. 1489-1489.

dimento: oggi, clonare i dati di uno *smartphone* significa accedere ai segreti più intimi di una persona¹⁸. Se a ciò si aggiunge la tendenza di una certa giurisprudenza a considerare il sequestro probatorio di documenti informatici diverso concettualmente dalla propedeutica attività di estrazione di copia dei dati medesimi, con conseguente non “riesaminabilità” del provvedimento in ragione del principio di tassatività delle impugnazioni di cui all’art. 568 c.p.p.¹⁹, il giudizio da esprimere sul rispetto del principio di proporzionalità non può che essere negativo.

Le conseguenze di queste prime due caratteristiche sono evidenti: le indagini informatiche sono sempre lesive della riservatezza delle persone coinvolte e della sicurezza dei dati contenuti nei sistemi informatici; inoltre, alto è il rischio che tali attività si trasformino in attività esplorative volte alla ricerca delle notizie di reato (c.d. indagini pro-attive: indagini ad alto contenuto tecnologico che si pongono a metà strada tra la prevenzione e la repressione).

La terza caratteristica fondamentale delle indagini informatiche attiene al loro oggetto: i dati digitali sono spesso salvati su *server* dislocati in Paesi diversi rispetto a quello ove si svolgono le indagini (spesso si tratta di dati memorizzati in sistemi *cloud*), con la conseguenza che l’attività degli inquirenti richiede non solo un aggiornamento degli strumenti di cooperazione giudiziaria a livello internazionale, ma anche, nei limiti in cui ciò sia possibile, uno sforzo di armonizzazione delle definizioni normative degli strumenti investigativi, in modo da evitare una sorta di *far west* tecnologico in cui ogni Stato conduce indagini oltre la propria sovranità fino a dove la tecnologia lo consente.

Il principio di proporzionalità consente di recuperare in concreto il *vulnus* determinato dalle indagini informatiche sul diritto di difesa del soggetto coinvolto dall’accertamento processuale. La sua necessaria applicazione anche durante la fase delle indagini preliminari, in sede di ricerca della prova, deriva dalla circostanza che con riferimento alle perquisizioni ed al sequestro informatici il bene giuridico in gioco non è più solo il diritto di natura economica di “disporre del bene”, ma la pretesa ad una “esclusiva disponibilità del patrimonio informativo”²⁰ da parte del legittimo titolare dei dati. Rispetto a tale bene giuridico, un’adeguata motivazione si impone in maniera indefettibile: il provvedimento di sequestro deve essere assistito da idonea motivazione, in grado di spiegare la necessità di procedere alla copia dei dati personali del soggetto; qualora, infatti, le medesime esigenze probatorie possano essere soddisfatte senza ricorrere alla copia-clone, quest’ultima opzione investigative dovrebbe essere ragionevolmente scartata.

CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

Nelle indagini informatiche, la tradizionale tensione tra esigenze di garanzia individuali ed esigenze di difesa sociale appare in tutta la sua intensità: la promiscuità dei dati, l’impossibilità tecnica di un accesso selettivo al sistema informatico, il rischio sempre presente che queste indagini si trasformino in attività esplorative, lo spazio informatico ontologicamente globale e refrattario a qualsiasi limitazione nazionale fanno delle investigazioni informatiche la forma di indagine più insidiosa che esista.

Seguendo l’esempio della Corte costituzionale tedesca²¹, la soluzione deve passare attraverso un necessario bilanciamento tra i beni giuridici in gioco, realizzato attraverso una rigorosa applicazione del principio di proporzionalità.

¹⁸ Gli apporti tecnologici e la possibilità di combinare ed elaborare tra loro i dati rendono ormai possibile una sorta di “mappatura” di abitudini, gusti, orientamenti politici, religiosi di una persona, sino a poterne determinare una sorta di controllo orwelliano su scala globale». S. SIGNORATO, *Novità in tema di data retention. La riformulazione dell’art. 132 codice privacy da parte del D. Lgs. 10 agosto 2018*, n. 101, in *Dir. pen. cont.*, 11, 2018, p. 159.

¹⁹ Cassazione penale, Sez. III, 8 aprile 2019 (ud. 18 ottobre 2018), n. 15133; Cass., sez. un., 24 aprile 2008, n. 18523, Tchmil, in CED 239397.

²⁰ Volendo, M. TORRE, *Il riesame del sequestro probatorio di documenti informatici*, in *Giur. It.*, 2019, 6.

²¹ ABEL, W., *La decisione della corte costituzionale tedesca sul diritto alla riservatezza ed integrità dei sistemi tecnologici d’informazione – un rapporto sul caso BVerfGE*, NJW 2008, 822, disponibile su <http://www.jei.it>; Bundersverfassungsgericht, I Senato, 20 aprile 2016, 1 BVR 966/09, 1 BVR 1140/09, con nota di A. VENEGONI e L. GIORDANO, *La corte costituzionale tedesca sulle misure di sorveglianza occulta e sulla captazione di conversazioni da remoto a mezzo di strumenti informatici*, consultabile al seguente url: <http://www.penalecontemporaneo.it>.